

COMMISSIONE VII

DIFESA

36.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	397
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori MARCORA ed altri: Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (3130) .	397
PRESIDENTE	397, 398, 399, 400, 401
BANDIERA	400
CARADONNA	398, 399
DE MEO, <i>Relatore</i>	398, 399, 400
MAGRÌ	400
NAHOUM	399
RADI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	400
SAVOLDI	400
VAGHI	397, 400
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	402

La seduta comincia alle 13,15.

VAGHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, comma quarto, per la seduta odierna, il deputato Durand de la Penne è sostituito dal deputato Benedetto Cottone.

Discussione della proposta di legge senatori Marcora ed altri: Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (3130).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Marcora ed altri: « Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ».

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1974

Comunico ai colleghi che la IV Commissione, investita del parere, si è espressa favorevolmente in data 12 dicembre 1974.

L'onorevole de Meo ha facoltà di svolgere la relazione.

DE MEO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il testo originario della proposta di legge del senatore Marcora, proponeva una modifica all'articolo 5 della legge n. 772; senonché il Senato ha apportato emendamenti profondi al testo, tanto che ora si tratta di modificare gli articoli 2 e 8 della legge n. 772.

La novità fondamentale, che penso possa essere accolta per coerenza, consiste nel fatto che anche il condannato può far domanda per essere ammesso ad un servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile.

Concludo confermando la raccomandazione avanzata durante l'ultima seduta dell'Ufficio di Presidenza circa le convenzioni da stabilire a proposito del servizio civile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARADONNA. Onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, l'opinione negativa del Movimento sociale italiano-destra nazionale sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza nelle forme della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è stata espressa a suo tempo e pertanto vi è già nota. Ora si sollecita l'approvazione della modifica degli articoli 2 ed 8, già approvato dal Senato.

Desidero far rilevare pregiudizialmente che ambedue gli articoli, nel nuovo testo, ampliano i confini di una permissività che già aveva superato i limiti ammissibili da parte dello Stato. È vero che la legge n. 772 è una delle più avanzate in materia di obiezione di coscienza, come hanno affermato alcuni colleghi della maggioranza e del partito comunista quando venne approvata, ma dobbiamo domandarci se tutto ciò che è avanzato sia buono quando non si definisca verso cosa si stia avanzando, per poi proporre quel traguardo ad una consapevole approvazione.

Per quanto concerne le modifiche proposte, è chiarissimo che esse rendono la legge ancor più avanzata verso l'incertezza del diritto e verso lo smantellamento del complesso di valori etico-psicologici su cui è fondata l'esistenza delle forze armate, le quali hanno ragione d'essere solo se siano chiamate ad adempiere quella suprema funzione che è ritenuta attuale sempre, in ogni momento, e se si contempla,

come vaga ipotesi, la possibilità utopistica che le forze armate siano un parcheggio coatto di giovani timorati, da abolire in data assai vicina.

Non sembra che questo spirito permei il testo che ci viene sottoposto. L'articolo 1 della proposta di legge, sostitutivo dell'articolo 2 della legge n. 772, stabilisce che chi vuol godere dei benefici riconosciuti agli obiettori di coscienza può farne domanda entro 60 giorni dall'arruolamento e non più dalla data del manifesto di chiamata di leva, nonostante questo abbia riconosciuta e mandatoria forza normativa. Non può sfuggirvi che, intaccando la forza del manifesto di chiamata, si vulnera un principio, più che una forma, aprendo il varco ad una serie pressoché illimitata di contestazioni, anche in campo diverso da quello militare, contestazioni che — è doveroso aggiungerlo — potrebbero richiamarsi fondatamente a questo precedente. Insieme, si svuota di significato l'atto dell'arruolamento, che diviene qualcosa di provvisorio, di opinabile, nel momento stesso in cui una strana legge consente di recedere dagli obblighi che comporta. L'arruolamento nelle forze armate è inutile nascondere con eufemismi ipocriti, è configurato in tutti gli Stati come un passaggio del Rubicone verso uno *status* nuovo, in cui si può essere chiamati a spendere la vita per il paese. In vista di ciò, l'atto dell'arruolamento è vestito di forme e contenuti solenni, il cui intento psicologico è di importanza determinante. Ora, invece, si vuole collocare l'arruolamento in una sfera di umanitario possibilismo e di reversibilità.

Si adduce che il manifesto può sfuggire agli interessati, i quali d'altro canto, dopo essere stati arruolati, possono conoscere meglio il loro diritto di obiezione e le forme per esercitarlo; possono, inoltre, formarsi una opinione diretta della vita militare che, forse, apparirà loro accettabile. Ma non si tiene conto che questa specie di matrimonio di prova potrebbe condurre a sorprendenti generalizzazioni del nuovo principio. Ad esempio, se si ammette che è veniale che sfugga al cittadino il manifesto di leva, lo stesso cittadino potrebbe accampare che gli spetta indulgenza se viola qualche legge, perché gli è sfuggito lo intero corpo dei codici, delle leggi e della stessa Costituzione! Non voglio essere romantico tra sordi, tuttavia, per concludere le mie obiezioni al primo articolo della proposta di legge, mi permetto di domandare cosa ne sarà del giuramento che gli arruolati nelle forze armate fanno dopo 40 giorni, se essi fino al sessantesimo giorno possono chiedere di vio-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1974

lare il giuramento che spesso avranno già fatto!

Una volta fatto il giuramento le reclute vengono inviate nei vari reparti e da quel momento devono essere considerati dei veri e propri soldati a tutti gli effetti.

DE MEO, *Relatore*. Credo che l'onorevole Caradonna stia travisando il senso della nostra discussione. Noi abbiamo dichiarato che per ottenere la concessione della modifica relativa al problema al nostro esame, allorché non sia stata effettuata regolare domanda entro i 60 giorni previsti dalla legge, gli interessati potranno inoltrare la domanda entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi. Nella misura in cui la domanda deve essere effettuata precedentemente alla chiamata alle armi, si annulla il problema della validità del giuramento.

CARADONNA. E allora che senso ha il manifesto della chiamata alla leva?

PRESIDENTE. Il manifesto è una dichiarazione generale che copre tutto l'articolato.

DE MEO, *Relatore*. Abbiamo allargato i termini per chiedere il servizio sostitutivo per esercitare i diritti di cui alla presente legge a 60 giorni, così come è accaduto per gli studenti universitari, fino a quando abbiamo stabilito un termine perentorio preciso, il 31 dicembre. In questo caso succede la stessa cosa: chi non vede il manifesto, non lo legge, è analfabeta, entro il 31 dicembre può produrre la domanda. Questo per quanto riguarda l'articolo 2.

CARADONNA. L'articolo 2 della proposta di legge giunge al nostro esame dopo che il relatore alla Commissione difesa del Senato, senatore Montini, lo aveva giudicato sfavorevolmente — certo, solo dal punto di vista legislativo — dichiarando che il secondo comma, quello qualificante, era « non ineccepibile sotto il profilo della tecnica legislativa » e di formulazione « non certo perfetta ». Sono parole sue. Penso sapranno farne tesoro gli illustri giuristi di cui questa Commissione si può valere e quelli di cui la maggioranza di Governo è ricchissima sicché vengano rimediate, almeno dal punto di vista formale, storture che minacciano di divenire storiche — anch'esse — dopo la vostra approvazione. Io, modestamente, mi limiterò a contestare la sostanza dell'articolo 2.

Il comma secondo dell'articolo 2 introduce nella legge n. 772 una variante che premia chi, escluso dai benefici della legge, rifiuta di compiere il servizio di leva. Costoro, imputati di un reato che è grave perché implica la volontarietà della trasgressione di una legge molto permissiva, una volta imputati o condannati non dovranno necessariamente prestare il servizio di leva, come prescrive la legge vigente, ma potranno ottenere i benefici degli obiettori di coscienza, come sin dall'inizio si proponevano. Come dire: si riconsegna la refurtiva sequestrata al ladro, colto in flagrante possesso del maltolto.

È interessante guardare meglio chi possono essere i beneficiari di questo premio. Possono essere, ad esempio, giovani che hanno una licenza di porto d'armi ma non vogliono correre il rischio di essere chiamati ad usare le armi per difendere il Paese; possono essere trasgressori degli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, e persino individui condannati per detenzione e porto abusivo di armi! Inoltre, sulle loro domande di godimento del beneficio « non », avrà voce in capitolo la speciale Commissione istituita a norma dell'articolo 4 della legge n. 772.

Potrà decidere discrezionalmente il Ministro della difesa. Non intendo affatto mancare di rispetto al nuovo titolare del dicastero, ma mi vedo costretto a sottolineare che, dopo aver constatato che quasi ogni mese dei Ministri vengono incriminati dalla magistratura, e dopo la infelicissima gestione Andreotti del dicastero, sarebbe più rassicurante se una Commissione di cittadini sicuramente integri esprimesse parere autorevole sulle concessioni da accordare o meno a pseudobiettori di coscienza che, integri, certamente non sono.

Può sembrare sfiducia totale. In questa sede posso dire solo che è sfiducia politica e, insieme, opposizione all'intera proposta di legge, nei cui confronti preannuncio il voto sfavorevole del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

NAHOUM. Voteremo a favore della legge, anche se avremmo voluto che pure l'articolo 11 della legge n. 772 — che lascia gli obiettori di coscienza dipendenti dal codice militare — fosse modificato. Non è stato possibile. A parte ciò, riteniamo che il provvedimento possa realmente andare incontro alle necessità degli obiettori di coscienza, cioè di coloro che si trovano nelle condizioni ideologiche e morali di rifiutare il servizio armato.

D'altra parte, possiamo notare con soddisfazione che le previsioni catastrofiche avan-

zate da alcuni colleghi appartenenti alla destra nazionale non si sono verificate, essendo soltanto 350 gli obiettori di coscienza in tutta Italia su 300 mila giovani di leva. È, questo, un fatto positivo che, dimostra come i giovani italiani preferiscano compiere il servizio di leva come stabilito dalla Costituzione.

Il nostro voto sarà quindi favorevole, con l'auspicio che anche le altre cose, che nella legge n. 772 non vanno bene, possano essere rapidamente modificate.

SAVOLDI. Il partito socialista italiano voterà a favore di questa legge, che troviamo migliorativa proprio nel senso che noi abbiamo sempre auspicato.

BANDIERA. Il partito repubblicano voterà a favore di questo provvedimento, ricordando che già in sede di discussione della legge n. 772 era stata evidenziata l'esigenza di apportare alcuni miglioramenti al testo, e che quanto viene oggi approvato fu allora oggetto di un emendamento che non era stato possibile far accogliere. Inoltre voglio aggiungere che il fatto stesso che l'applicazione della legge non ha trovato difficoltà, dimostra che si tratta di una legge giusta.

VAGHI. La democrazia cristiana è favorevole alle modifiche, che considera migliorative, alla legge n. 772.

MAGRI. Voterò a favore della legge, però desidero esprimere la mia meraviglia per il fatto che dal lavoro svolto al Senato è scaturito un testo completamente diverso da quello contenuto nello stampato n. 1127. È possibile che si presenti una proposta di legge con un determinato testo, e che si approvi un provvedimento che con essa non ha niente a che vedere? Io credo che in questo caso si sia manifestata una certa scorrettezza legislativa; una corretta tecnica avrebbe voluto che la proposta originaria — di cui nemmeno una parola è stata trasfusa nel nuovo testo — venisse ritirata o respinta, e che poi nelle forme previste dal Regolamento fosse presentata un'altra proposta di legge, sulla quale le Camere si sarebbero pronunciate.

Fatta questa doverosa considerazione, voterò a favore della proposta di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Evito qualsiasi apprezzamento in merito però, per evitare che questa possa apparire come una critica che coinvolge l'intera Commissione, desidero pregarla di

leggere attentamente quel paragrafo prima rapidamente citato dal collega Caradonna, quando ha ricordato il commento del senatore Montini durante i lavori svolti al Senato, lavori che hanno modificato sostanzialmente il testo iniziale della proposta di legge, sulla base delle prerogative concesse dal Regolamento. Ho letto attentamente il verbale stenografico della Commissione del Senato e devo dire che, se la Commissione ha ritenuto di agire in un determinato modo, non possiamo far altro che prendere atto delle modifiche apportate.

MAGRI. Non vorrei che questo fatto costituisca un precedente per quanto riguarda la nostra tecnica legislativa, già abbastanza complessa.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DE MEO, *Relatore*. Volevo far presente alla Commissione che non vi sono stati allargamenti di sorta né innovazioni, ma sono solo stati stabiliti dei termini.

Quando l'onorevole Caradonna respinge questa legge n. 772, deve tenere presente che la unica innovazione apportata è questa: l'imputato, anche a condanna iniziata, può chiedere di essere riammesso a prestare servizio militare. Mi pare che tutto ciò rientri nei diritti di ogni cittadino. La condanna pronunciata, in questo caso, si estingue se la domanda viene accettata. Sono del parere che questa modifica possa produrre dei miglioramenti anche a livello giuridico.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come è stato già osservato, la proposta di legge Marcora, onorevole Caradonna, risponde a ragioni di chiarezza giuridica per quanto riguarda le modifiche all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1973, n. 772.

Si fanno decorrere i 60 giorni in questione non più dalla data del manifesto, ma dalla data di arruolamento: dal giorno in cui, cioè, dopo aver effettuato la visita medica, l'individuo viene dichiarato idoneo.

L'articolo 8 si intende modificato nella misura in cui concede, a coloro che sono stati imputati o condannati in tempo di pace per aver rifiutato l'arruolamento, la possibilità — previo accertamento dei motivi addotti — di presentare o ripresentare domanda di ammissione ai benefici previsti dalla legge. Da ciò consegue l'immediata estinzione del reato

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1974

imputato e di ogni effetto penale relativo alla precedente condanna, sempre che questa sia già intervenuta. Stabilito infine, che il tempo trascorso, sia passato in stato di detenzione, questo viene computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio sostitutivo civile.

La facoltà concessa al condannato o all'imputato di presentare o ripresentare la domanda, è stata consigliata dall'opportunità di consentire, nei limitati casi in cui motivi di obiezione si evidenziano con chiarezza in un momento successivo alla scadenza dei termini per la presentazione o anche successivamente alla reiezione da parte della Commissione della domanda stessa, una valutazione o rivalutazione degli argomenti addotti dal giovane da parte della stessa commissione, a sostegno delle proprie motivazioni. Si è cercato di fare in modo che la modifica non si risolvesse in una riapertura *sine die* dei termini, ma che desse effettivamente la possibilità di un esame o riesame dei casi di obiezione, persistendo il giovane nella sua convinzione.

La legge, che ha già dato buoni risultati nella sua concreta applicazione, con le modifiche approvate, trova una più chiara e coerente armonia con i principi che l'hanno ispirata. Desidero approfittare di questa occasione per comunicare ai commissari, un quadro aggiornato dell'applicazione della legge n. 722. Le pratiche impiantate, all'11 dicembre 1974, sono 606; le domande accolte 306, quelle respinte nel merito 23; le domande respinte per decadenza 25; le domande in istruttoria 68, gli obiettori in attesa di precettazione 180. La differenza tra le 606 domande e la somma di tutte le altre voci (422), si riferisce ad istanze varie, motivate da obiezioni di coscienza atinenti per altro, a problemi che non rientrano nel campo di applicazione della legge n. 772, del 1972. Mi riferisco ad esempio ai testimoni di Geova, che chiedono particolare trattamento, e a casi analoghi.

Avendo il Governo partecipato attivamente alla formulazione del testo pervenuto dal Senato, ci auguriamo che la Camera voglia approvarlo al termine di questa seduta.

Vorrei aggiungere una breve comunicazione per quanto riguarda gli studi inerenti al servizio civile nazionale, che hanno messo in evidenza aspetti organizzativi e finanziari assai complessi. La questione, infatti, comporta l'intervento di molti Ministeri: quello della difesa, dei lavori pubblici dell'agricoltura, trascendendo, quindi, la competenza dell'amministrazione militare. Del resto, l'avvenuta soluzione, dopo le difficoltà iniziale del rodag-

gio, dei problemi connessi all'ammissione degli obiettori di coscienza nei servizi civili sostitutivi, consente una riflessione meno affrettata circa l'istituzione del servizio civile nazionale.

Gli studi iniziali saranno comunque completati nel più breve tempo possibile e la Commissione ne sarà informata puntualmente.

PRÉSIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione gli articoli dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

« I giovani indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dall'arruolamento.

Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi ».

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, ammesso ai benefici della presente legge, rifiuti il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1.

L'espiazione della pena esonera dalla precettazione del servizio militare di leva.

L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al primo comma, o di essere ammessi, nel caso di cui al secondo comma, ad un servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1974

L'imputato e il condannato ai sensi del secondo comma possono far domanda di essere arruolati nelle Forze armate.

Sulla domanda decide il Ministro della difesa, sentita, nei casi di cui al quarto comma, la Commissione prevista dall'articolo 4.

L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare, armato o non armato, o per il servizio sostitutivo civile ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori MARCORA ed altri: « Modifiche agli articoli 2 e 8 della leg-

ge 15 dicembre 1972, n. 77, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza » (3130):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allocca, Angelini, Armani, Bandiera, Bisignani, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Caradonna, D'Alessio, D'Auria, de Meo, Di Gianantonio, Cottone, Guadalupi, Lettieri, Lizzero, Magri, Mattarelli, Mignani, Nahoum, Niccolai Giuseppe, Orlando, Pellizzari, Savoldi, Sobrero, Tesi, Vaghi, Venegoni, Villa, Zoppi.

La seduta termina alle 13,45.

II. CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO